



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 22883/02

Dott. Antonio	SAGGIO	Presidente
Dott. Ugo Riccardo	PANEBIANCO	Consigliere
Dott. Walter	CELENTANO	Consigliere
Dott. Giuseppe Maria	BERRUTI	Consigliere
Dott. Francesco Ant.	GENOVESE	Cons. Rel.

Cron. 15683

Rep.

Ud. 5/4/2005

ha pronunciato la seguente:

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da: Signor FERDINANDO GUERRINI,  
elettivamente domiciliato in Roma, via Domenico Barone  
n. 31 presso lo studio dell'avv. ENRICO BOTTAI, che lo  
rappresenta e difende, giusta delega in atti,  
unitamente all'avv. FRANCO GHILLI del foro di Pisa.

- *ricorrente* -

**contro**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in persona del  
Ministro p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via  
dei Portoghesi n. 12, presso l'Avv. Gen. dello Stato,  
che lo rappresenta e difende per legge;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza del Tribunale di Pisa- sede

2005  
1250



Distaccata di Pontedera n. 149T/02 del 25/5-31/5/2002.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 5/4/2005 dal Relatore Cons. Francesco

Antonio GENOVESE;

Udito l'avv. BOTTAI;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Marco PIVETTI, il quale ha concluso per  
il rigetto del ricorso.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il signor FERDINANDO GUERRINI, titolare dell'omonima  
impresa agricola, chiedeva - con domanda del 31 marzo  
1989 - l'aiuto di cui al Regolamento CEE n. 1272/88,  
che otteneva, per avere ritirato dalla produzione, nel  
periodo 1° ottobre 1988-30 settembre 1994, alcuni  
terreni seminativi per la successiva messa a riposo e  
imboschimento.

Agenti del corpo forestale accertavano che alcune  
particelle oggetto della richiesta di aiuto risultavano  
già imboschite (e, dunque, ritirate dalla coltivazione  
a seminativo) in epoca precedente alla data di  
presentazione della domanda.

Con ordinanza del 20 ottobre 1999, l'Ispettorato  
Centrale Repressione Frodi (Ufficio di Pisa) del  
Ministero per le Politiche Agricole, ingiungeva al  
signor FERDINANDO GUERRINI, il pagamento di una somma (€.  
8.019.717) a titolo di sanzione pecuniaria, per la  
violazione di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 898  
del 1986, <<per avere indebitamente percepito aiuti per



l'imboschimento per le campagne agrarie dalla 88/89 alla 93/94>>.

2. Avverso tale provvedimento, il signor GUERRINI proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Pisa - sez. dist. di Pontedera, affermando che, secondo la delibera del Consiglio regionale della Toscana n. 349 del 20 novembre 1991 (Reg. CEE del Consiglio n. 2328/91- Applicazione delle disposizioni attuative per la concessione degli aiuti all'imboschimento dei seminativi ritirati dalla produzione), l'art. 7 (norma transitoria) avrebbe previsto anche l'ipotesi in cui, l'avente titolo, avesse <già realizzato, a proprie cure e spese, l'imboschimento di terreni in regime di *set-aside*>. Da tale disposizione si sarebbe dovuto ricavare la volontà di erogare gli aiuti anche in relazione ad impianti già realizzati, purché si fosse trattato di terreni coltivati a seminativo, nel periodo compreso tra il 1° settembre 1987 ed il 30 aprile 1988 (nella specie, a cereali e girasoli).

Inoltre, il ricorrente eccepiva l'avvenuta prescrizione dell'illecito.

3. Con la sentenza in questa sede impugnata, il Tribunale di Pisa, ha respinto il ricorso.

Secondo il giudice di merito, sia che si adotti l'orientamento giurisprudenziale, ispirato dalla sentenza della Cassazione n. 889 del 1999 (secondo il quale l'erogazione del contributo consegue dalla esistenza di una doppia condizione: che i terreni risultino già coltivati nel periodo di riferimento e



che lo siano anche al momento della presentazione della domanda, volta a conseguire gli aiuti), sia che si aderisca all'indirizzo meno restrittivo (e secondo il quale sarebbe sufficiente il possesso di uno solo dei requisiti per beneficiare del contributo), il ricorso sarebbe stato comunque infondato. Infatti, dalla documentazione acquisita, sarebbe emerso che, nel periodo di riferimento, compreso dal 1° settembre 1987 al 30 aprile 1988, il terreno interessato non era più destinato a seminativo in quanto, al più tardi al 1° dicembre 1987, esso era già stato interessato da una operazione di rimboschimento, ultimata non oltre il 1° marzo 1988.

4. Tale decisione è stata impugnata dal signor FERDINANDO GUERRINI, con ricorso affidato ad un unico complesso mezzo, illustrato anche da memoria, cui resiste l'Amministrazione con controricorso.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico mezzo di impugnazione (con il quale si lamenta della violazione e falsa applicazione di norme di diritto, costituite dal Reg. CEE n. 2328/91, D.M. n. 63/91, Delibera Consiglio Regionale Toscana 20 novembre 1991, D.M. n. 34/89, nonché contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia) il ricorrente deduce che il legislatore comunitario avrebbe fatto espresso riferimento anche ai terreni non coltivati al momento della presentazione della domanda, lasciando poi al legislatore nazionale il compito di individuare i presupposti di ammissibilità dell'aiuto



attraverso l'indicazione del periodo di riferimento. La normativa statale avrebbe stabilito la possibilità di attribuire il contributo anche per i terreni coltivati nel periodo compreso dal 1 settembre 1987 al 30 aprile 1988 e destinati all'imboschimento mediante pioppete.

Inoltre, la norma transitoria contenuta nell'art. 7 della Deliberazione 20 novembre 1991, adottata dalla Regione Toscana in attuazione del precetto comunitario, avrebbe previsto, come suscettibile di contribuzione, anche il caso di colui che avesse realizzato l'imboschimento di terreni in regime di *set aside*. E, nella specie, i funzionari regionali avrebbero accertato che l'imboschimento sarebbe stato realizzato nei terreni, coltivati a seminativo, ma ritirati dalla produzione proprio nell'annata agraria 1988-89.

Infine, poiché la sentenza avrebbe riconosciuto che il terreno sarebbe stato coltivato almeno sino al dicembre 1987, non sarebbe corretta la conclusione che siffatto caso non ricada comunque nella previsione normativa in esame.

2. Il ricorso, che è infondato, dev'essere respinto.

2.1. La disciplina degli aiuti per incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione è finalizzata a conseguire l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (Regolamenti CEE nn. 797/85 e 1137/88).

Il punto di partenza di tale azione comunitaria risiede nel fatto che la struttura agraria dell'Unione sarebbe caratterizzata da un vasto numero di aziende agricole



in cui mancano le condizioni idonee a garantire redditi e condizioni di vita equi. In molte regioni, inoltre, vi sarebbero deficienze strutturali e strutture forestali insufficienti e l'eliminazione di siffatti problemi potrebbe costituire una importante condizione per migliorare sia l'efficienza delle aziende agrarie sia l'ecosistema. Perciò, allo scopo di prevedere un quadro entro il quale iscrivere azioni specifiche, quali l'imboschimento di terre produttive agricole, è stato prevista una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione e la creazione di un regime di provvidenze in base ai quali, tra l'altro, è stabilito che gli Stati membri possono accordare alle aziende agricole un aiuto all'imboschimento dei terreni (art. 20, comma 1, Regolamento n. 797).

A tal proposito, gli Stati membri dovevano fissare il periodo di riferimento durante il quale i seminativi erano stati effettivamente coltivati, tenendo conto delle condizioni specifiche di produzione sul loro territorio e, per garantire un'applicazione uniforme del regime, che tale periodo fosse compreso tra il 1° luglio 1985 e il 30 giugno 1988 e che esso avesse una durata minima di una campagna agricola.

Per evitare speculazioni, in particolare, i regolamenti hanno imposto l'esclusione, dal regime agevolativi, delle superfici agrarie solo recentemente convertite in seminativi e in vista della percezione dell'aiuto.

Dunque, ciò che rileva ai fini della corretta fruizione degli aiuti è che vi sia stata una prova rigorosa del



preesistente utilizzo delle superficie agrarie interessate al mutamento di coltura (nella specie: da seminativo a bosco) tale che possa concludersi per l'effettività del precedente impiego colturale e del suo mutamento in vista del beneficio comunitario.

2.2. A tal proposito il D. M. 19 febbraio 1991, n. 63 (recante le disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 797/85) ha circoscritto il periodo di effettività delle coltivazioni da abbandonare al segmento temporale compreso dal 1° luglio 1987 al 30 giugno 1988 (art. 3, comma 1), posticipando il termine iniziale e tenendo fermo quello finale, così accorciandolo rispetto al periodo considerato in sede comunitaria e riducendolo al minimo, ossia ad una sola campagna agricola.

Per tener fermo il periodo minimo imposto dalla normativa comunitaria, il <legislatore> nazionale ha dovuto precisare che << sono, tuttavia, escluse dal beneficio le superfici aziendali convertite in seminativi nel corso del primo semestre dell'anno 1988>> (art. 3, comma 2).

Pertanto, il rispetto dell'effettività del requisito minimo della coltivazione dei terreni, per una sola campagna agricola, suppone la messa a coltura in una data anteriore al 1° gennaio 1988 e la sua verifica lungo il primo semestre di quell'anno.



Infatti, ha - solo per questa parte - ragione il ricorrente laddove afferma che la coltivazione del terreno nell'annata di commercializzazione non equivale a sostenere che la vita biologica dei seminativi impiantati dal coltivatore debbano permanere per tutto il periodo di riferimento (e cioè, nella specie, dal 1° luglio 1987 al 30 giugno 1988). Ma, è altrettanto indubbio, che in tutto quel periodo considerato il terreno, che sia stato coltivato a seminativo anche soltanto in una sua frazione temporale (pari alla durata di quella specifica coltura) deve, al più, conoscere i processi di preparazione (nella fase anteriore dell'annata agraria) o di sistemazione (nella fase posteriore), ma senza una alterazione o una innovazione del ciclo colturale o una trasformazione incompatibile con quello.

2.3. Nella specie è incontestato che, in una data anteriore (non importa con esattezza sapere quale, come opina il ricorrente) a quella costituente il termine finale dell'annata di commercializzazione, scadente il 30 giugno 1988, utile alla percezione degli aiuti comunitari, i terreni - oggetto di tali provvidenze - avessero già subito detta trasformazione agraria.

In ragione di tale fatto, il ricorrente non era in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per percepire, legittimamente, gli aiuti concessi e, perciò, correttamente il giudice della fase di merito ha considerato legittima l'ordinanza-ingiunzione con la quale gli sono state



inflitte le sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 898 del 1986.

La sentenza, ha giustificato tale conclusione sia in base al precedente di questa Corte n. 889 del 1999 [secondo il quale l'erogazione dei contributi CEE per ritiro dalla produzione di terreni seminativi è subordinata alla duplice, cumulativa condizione che i terreni stessi risultino già coltivati nel periodo di riferimento, e che il richiedente li abbia coltivati al momento della presentazione della domanda, sì che l'assenza di uno soltanto di tali presupposti integra gli estremi della violazione amministrativa di cui agli artt. 2 e 3 della legge 898 del 1986 (nella specie, dagli accertamenti effettuati era risultato che, alla data di presentazione della domanda, il terreno in relazione al quale erano stati richiesti i contributi non era seminativo)] sia in rapporto ad altra interpretazione della normativa in esame (secondo la quale sarebbe sufficiente il possesso di uno solo dei requisiti per beneficiare del contributo).

Tale ragionamento, nella sostanza corretto, deve essere, però, conclusivamente così sintetizzato. L'erogazione dei contributi CEE per ritiro dalla produzione di terreni seminativi suppone che i terreni stessi risultino già coltivati nel periodo di riferimento, intendendo tale coltivazione come comprensiva sia delle fasi preparatorie che di quelle conclusive del ciclo di coltivazione dei seminativi, senza che siano poste a coltura altre specie vegetali.



A tal uopo, pur non essendo strettamente necessario che il richiedente coltivi tali terreni al momento della presentazione della domanda (essendo questa la prova regina della effettività richiesta dalla normativa), laddove è consentito presentare tale istanza anche in un termine successivo è però necessario il richiedente egli fornisca la prova che la coltivazione delle nuove specie, che hanno sostituito i seminativi, abbia avuto inizio in un momento successivo alla scadenza del termine finale considerato, dalla normativa nazionale o comunitaria, per fruire dell'aiuto.

3. In conclusione il ricorso deve essere respinto e le spese, che seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

**PQM**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in Euro 800, 00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 5 aprile 2005.

Il Giudice estensore

(Francesco A. Genovese)

Il Presidente

(Antonio Saggio)

CORTE DI CASSAZIONE

Depositato in cancelleria

22 LUG. 2005

Il

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE  
Andrea Bianchi